

R.G. n. /2022 (e R.G. n. /2022, n. /2022 e n. /2022 riuniti)



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE I CIVILE

Nei giudizi riuniti iscritti ai numeri , , e , e del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022,

il Giudice

pronuncia, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.03.2024, la seguente

ORDINANZA

rilevato che, a fondamento dell'opposizione, gli opposenti si sono, fra l'altro, doluti della nullità – atteso il pedissequo richiamo del testo della clausola *sub* n. 6 dello schema negoziale predisposto dall'ABI nel 2003, ritenuta insieme ad altre illecita dalla Banca d'Italia in quanto frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza, vietata dall'art. 2 della L. n. 287/1990, e lamentando, comunque, la violazione delle norme a tutela del consumatore, qualità da essi stessi rivestita, anch'esse produttive di invalidità assoluta delle pattuizioni abusive – delle clausole dei contratti di fideiussione (con cui avevano personalmente garantito, entro limiti variabili e variati nel tempo, l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla S.r.l. nei confronti della S.p.A. in dipendenza, fra l'altro, di un contratto di conto corrente affidato), che prevedevano, in deroga all'art. 1957 cod. civ., che i diritti della Banca verso i garanti rimanessero integri fino a totale estinzione del debito;

ritenuto che, essendo stata contestata la sussumibilità delle garanzie nella fattispecie della fideiussione, sia necessario rilevare che, per giurisprudenza consolidata, esclusa la sufficienza dell'inserimento nel contratto di una clausola di pagamento a prima richiesta, gli elementi caratterizzanti il contratto autonomo di garanzia sono l'assenza di accessorietà rispetto all'obbligazione principale e l'esclusione, per il garante autonomo, della facoltà di opporre al creditore le eccezioni, fondate sul rapporto fondamentale, a quest'ultimo opponibili dal debitore;

ritenuto, al riguardo, che, nel caso di specie, non sia sufficiente per affermare l'insussistenza del vincolo di accessorietà fra l'obbligazione principale e quella dei garanti la convenzionale esclusione, per i fideiussori, della – sola – facoltà di sollevare eccezioni in merito “*al momento in cui l'Azienda esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore*”, né, per altro verso, la pattuizione delle clausole di reviviscenza, rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ. e sopravvivenza contenute negli artt. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione, tutte conformi allo schema negoziale predisposto dall'ABI nel 2003, della cui illiceità già si è detto;

ritenuto, pertanto, che – dovendo le garanzie qualificarsi (conformemente, d'altronde, alle indicazioni testuali contenute nei contratti) come fideiussioni *omnibus* – sussista il *finis* di

fondatezza della censura di nullità dell'art. 6 dei contratti, sicché il termine di cui all'art. 1957 cod. civ. non può intendersi derogato;

considerato, poi, richiamata l'interpretazione dell'art. 1957 cod. civ. offerta dalla prevalente giurisprudenza (secondo cui le iniziative di recupero del credito dal debitore principale valevoli al fine di evitare la decadenza prevista dalla norma sono solo quelle giudiziali), che non sussiste prova che, entro sei mesi dall'intimazione di pagamento del 29.03.2018 (preceduta dalla revoca degli affidamenti, comunicata in data 19.01.2018 ai garanti e alla S.r.l. in liquidazione, poi dichiarata fallita con sentenza n. .2019 del 22.11.2019, e all'estinzione del conto corrente, risalente al 16.03.2018), l'opposta (o, prima di essa, la sua dante causa) abbia agito, contro la debitrice principale, per il recupero del credito;

ritenuto, pertanto, che l'opposizione sia fondata su prova scritta;

esaminato l'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, secondo cui, nelle controversie concernenti *“condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”*, è condizione di procedibilità della domanda il preventivo esperimento della procedura di mediazione;

rilevato, infine, che il presente giudizio, promosso da . e (che reca riuniti, in quanto oggettivamente connessi poiché di opposizione allo stesso decreto ingiuntivo, quelli iscritti ai n. /2022, promosso da e , n. /2022, promosso da , n. /2022 promosso da e), è soggetto all'applicazione delle disposizioni del codice di rito vigenti fino al 28.02.2023 (dal momento che è precedente a tale data il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo);

valutati il carico del ruolo, che consta attualmente di oltre mille procedure, e l'anno di iscrizione della causa;

P.Q.M.

non concede provvisoria efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo opposto n. /2022 depositato il 30.08.2022;

assegna alle parti il termine di quindici giorni per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010;

per verificare il perfezionamento della condizione di procedibilità della domanda e per l'eventuale assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., visto l'art. 127 *ter* cod. proc. civ., assegna alle parti il termine perentorio del **27.05.2025** per il deposito di note di trattazione, avvisandole che entro cinque giorni potranno domandare che, nella stessa data, che sarà considerata a ogni effetto d'udienza, il processo sia trattato in presenza.

Si comunichi.

Cagliari, 17.07.2024.

Il Giudice